

COMUNE DI FIRENZUOLA

Città Metropolitana di FIRENZE

Realizzazione di una nuova tettoia in legno lamellare per uso area ricreativa presso il campo sportivo di Firenzuola

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA CONTRATTO

Progettista:

Dott.Ing. Enrico Giovannardi

.....

Collaboratori:

Dott. Ing. Francesco Ravalli

Dott.ing. Fausto Giovannardi

.....

giugno 2018



STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI
Architettura Urbanistica Ingegneria

Via G.Rossa 8 - 50032 - Borgo San Lorenzo
Tel. 055/845551 – Fax 055/8455550
e-mail: studio@giovannardierontini.it

COMUNE DI FIRENZUOLA

PROVINCIA DI FIRENZE

SCRITTURA PRIVATA

**CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI UNA NUOVA TETTOIA IN LEGNO LAMELLARE PER USO
AREA RICREATIVA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI**

FIRENZUOLA. € =

CUP – CIG

L'anno 2018, addì , nella sede Municipale del Comune di Firenzuola,

TRA

1. Ing. Paolo Del Zanna (C.F. DLZPLA57R28D612D), nato a Firenze il 28/10/1957, non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Firenzuola (C.F. 01175240488), con sede in Firenzuola, piazza Don Stefano Casini n.5, d'ora in avanti indicata come "Committente", "Stazione Appaltante";

2. Sig. (C.F.) nato il a () e residente in Via , n. – CAP () nella sua qualità di Rappresentante Legale ed Amministratore Unico della ditta (P. IVA), con sede in in Via , n. – CAP (), d'ora in avanti indicata brevemente come "Appaltatore".

PREMESSO:

che a seguito di gara, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi degli artt. n.36 comma 2 lett. c) e n. 63, D.Lgs 50/2016) per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova tettoia in legno lamellare per uso area ricreativa presso il campo sportivo di Firenzuola, l'appaltatore è risultato provvisoriamente

aggiudicatario dei lavori di cui sopra, come risulta dal verbale in data della relativa Commissione di gara, depositato agli atti del Committente; che con determinazione Settore III n. del sono stati definitivamente aggiudicati all'Appaltatore i suddetti lavori; che sono state ottenute e verificate le dichiarazioni richieste nella lettera di invito ed è stata verificata la sussistenza di tutti i requisiti generali richiesti dalla vigente normativa; che è stato pubblicato l'esito della gara tramite adeguate forme di pubblicità; che l'Appaltatore e il Responsabile del procedimento, Ing. Paolo Del Zanna, hanno sottoscritto, in data odierna il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto; accertato che la suindicata impresa ha consegnato il piano operativo di sicurezza (art.89, comma 1, lett.h D.Lgs.81/2008); che è stato acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. di con prot. n. , relativo alla ditta aggiudicataria, dal quale risulta l'iscrizione della Società al Registro Imprese Sezione Ordinaria;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (Premessa)

La premessa narrativa è parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2 (Oggetto dell'appalto)

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta l'appalto di realizzazione di una nuova tettoia in legno lamellare per uso area ricreativa presso il campo sportivo di

Firenzuola, per il prezzo definitivo di Euro (diconsi /), di cui Euro (diconsi /) per lavori al netto del ribasso d'asta di %, ed Euro (diconsi /) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta). I prezzi di contratto su previsti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la quale per i lavori in questione è prevista al 10%.

ARTICOLO 3 (Corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è quello fissato all'articolo precedente. Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Si richiamano le disposizioni di cui all'art.106 lett.a) del D.Lgs.18 aprile 2016 n°50. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente Ufficio Ragioneria del Comune, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

ARTICOLO 4 (Contabilizzazione dei lavori)

L'appalto di cui al presente contratto è stabilito con corrispettivo esclusivamente a corpo.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti.

Se l'Appaltatore rifiuta di presenziare ai rilevamenti o di firmare i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede ai medesimi in presenza di due testimoni, i quali controfirmano i brogliacci suddetti.

Per quanto riguarda la tenuta della contabilità dei lavori – al fine di dare concreto contenuto alla facoltà di utilizzo di programmi informatici prevista dall'art.180 c.7 del DPR 207/10 – le parti convengono espressamente ed accettano che i documenti amministrativi e contabili possano essere formati e tenuti anche attraverso la predisposizione di elaborati e tabulati redatti secondo programmi informatici e incollati di volta in volta sulle pagine in bianco dei giornali, libri, registri o quant'altro, sempre che l'elaborato reso informaticamente sia validato mediante sigla o firma sui lembi di incollatura da parte dello stesso soggetto deputato secondo le vigenti disposizioni a sottoscrivere e far propri i contenuti (altrimenti manoscritti) dei documenti amm.vo – contabili.

ARTICOLO 5 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'appalto si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena e assoluta delle norme patti e condizioni contenuti nel presente contratto, nel capitolato speciale, nel disciplinare di gara e nel verbale di aggiudicazione.
2. E', inoltre, vincolante per le parti, costituendo impegno contrattuale, quanto previsto dai seguenti atti:
 - a) il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici;
 - b) il capitolato speciale di appalto;
 - c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - f) il cronoprogramma;
 - g) le polizze di garanzia.
3. Gli atti succitati, che le parti dichiarano di ben conoscere e che sottoscrivono per accettazione, formano parte integrante del presente contratto,

anche se non materialmente allegati.

4. L'Appaltatore dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001.

ARTICOLO 6 (Piano di Sicurezza e di Coordinamento)

1. Ai sensi dell'art.100 comma 2 del D.Lgs. 81/08, formano parte integrante, del presente contratto:

a) il Piano di Sicurezza e di coordinamento;

b) il Piano Operativo di Sicurezza, redatto a cura dell'Appaltatore, per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità dell'Appaltatore nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio;

c) Pi.M.U.S. (Piano di Manutenzione, Uso e Smontaggio, ai sensi art. 136 comma 1 del Dlgs n. 81/2008), redatto a cura dell'Appaltatore, a mezzo di persona competente.

2. I documenti di cui al comma precedente, che le parti dichiarano di ben conoscere e che sottoscrivono per accettazione, formano parte integrante del presente contratto.

3. Il direttore di cantiere da una parte e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il direttore dei lavori dall'altra, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. I piani di sicurezza dovranno, inoltre, essere messi a disposizione

delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ART. 7 (Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti)

L'appaltatore dichiara, ai sensi del D. Lgs. n°81/’08 e successive modifiche ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalle vigenti normative. Al suddetto scopo l'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. A tal fine troverà applicazione l'art. 105 comma 9 D.Lgs. n°50/2016, nel senso che la documentazione di cui sopra andrà presentata entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e, ai fini del pagamento degli statuti di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno all'amministrazione il documento unico di regolarità contributiva. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

ARTICOLO 8 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in ordine all'ottemperanza delle norme di cui alla L. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ARTICOLO 9 (Subappalto)

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto e secondo quanto disposto dall'art.1.24 del capitolo speciale di appalto. Per i subappalti (o cottimi) e noli per i quali le disposizioni non richiedono la necessità di approvazione da parte della stazione appaltante è fatto comunque obbligo all'Appaltatore di dare tempestiva comunicazione al D.L. E' considerata tempestiva la comunicazione fatta pervenire al D.L. prima che gli addetti di dette imprese subappaltatrici inizino ad operare in cantiere.

ARTICOLO 10 (Termini di esecuzione, penali e proroghe)

Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra è stabilito in giorni 90 (novanta) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi, da redigersi a cura del direttore lavori alla presenza del responsabile del servizio. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione verrà applicata all'impresa una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale. Le penali saranno applicate in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o, nei casi in cui non è previsto il certificato di collaudo, in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

Potranno essere concesse proroghe al termine di esecuzione dei lavori solo per cause non imputabili all'appaltatore e a condizione che esse non pregiudichino

la buona riuscita dell'opera, non comportino maggiori spese, anche indirette, per la Stazione Appaltante e non causino danni o disagi alla medesima. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 11 (Liquidazione stati di avanzamento)

L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 1.21 del capitolato speciale di appalto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma successivo, un importo non inferiore a 40.000,00 Euro.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenze e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori. Entro 45 giorni dalla maturazione di ogni S.A.L., il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ... (data) » con l'indicazione della data. L'impresa è tenuta a presentare apposita fattura, eventualmente in sospensione d'I.V.A., non prima e non oltre tre giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune entro 30 gg. dalla data di presentazione della fattura relativa.

L'Appaltatore dichiara che autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto – fino a diversa notifica si sensi dell'art.3 c.2 del capitolato generale d'appalto- è il rappresentante legale dell'impresa appaltatrice, salvo diversa designazione per iscritto di altro nominativo.

ARTICOLO 12 (Cauzione definitiva)

L'Appaltante dà atto che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto di appalto, mediante polizza fidejussoria assicurativa di Euro , pari al % dell'importo netto contrattuale di € , rilasciata il con n° dalla (). In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali, l'amministrazione appaltante potrà di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, e l'impresa appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con modalità che saranno all'uopo fissate.

ARTICOLO 13

(Polizze assicurative e limite di riconoscimento dei danni da forza maggiore)

L'Appaltante dà atto che l'Appaltatore ha presentato le polizze richieste dal bando di gara in conformità all'art. 1.25 del Capitolato Speciale e all'art.103 comma 7 D.Lgs.50/2016, e nello specifico la polizza n. rilasciata in data dalla – Agenzia n° di , con massimale di Euro (Polizza C.A.R.) e la polizza n. rilasciata in data dalla – Agenzia n° di , per coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti per un massimale pari al controvalore di

100.000 Euro.

A norma dell'art.235 c.2 del D.P.R. 207/2010, il pagamento della rata di saldo – da effettuarsi a 90 gg. dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio – è subordinato al rilascio da parte dell'Appaltatore di idonea garanzia fidejussoria per importo pari a detta rata (maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art.103 c.6 del D.lgs.50/2016).

Il limite di riconoscimento dei danni da forza maggiore, di cui all'art.166, comma 1 del D.P.R. 207/2010, è stato stabilito nella misura del 10% dell'importo di contratto. Il risarcimento di cui sopra è limitato per i danni subiti ai lavori eseguiti o alle provviste, mentre è escluso dal compenso spettante all'appaltatore qualunque altro riconoscimento relativo agli interventi connessi al ripristino e alla funzionalità del cantiere. Possono invece rientrare nei risarcimenti tutti i lavori relativi alla realizzazione di opere provvisionali quali ponteggi, punzellature, sistemi di accesso al cantiere, ecc., anche se destinati a essere rimossi o eliminati in seguito, se previsti in progetto. In sostanza, i lavori per le opere provvisionali non funzionali alla realizzazione dell'opera, ma attinenti all'organizzazione del cantiere, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore o del suo direttore tecnico e non possono essere annoverati tra quelli risarcibili.

ARTICOLO 14 (Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione ed il recesso dal presente contratto si rimanda agli articoli 1.28, 1.29, 1.31, 1.32 del Capitolato Speciale di Appalto. Si da atto che qualora sia successivamente accertato che l'appaltatore abbia reso false dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti che ad oggi non sia stato possibile accertare d'ufficio si procederà alla risoluzione del contratto in danno

dell'appaltatore medesimo.

ARTICOLO 15 (Riserve e foro competente)

Ogni ipotesi di controversia che dovesse insorgere tra appaltatore e comune, la definizione delle stesse verrà deferita al giudice competente con esclusione del ricorso all'arbitrato. Foro competente è quello di Firenze.

ARTICOLO 16

(Approvazione del certificato di regolare esecuzione e garanzia di legge)

Ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 le opere oggetto del presente atto sono soggette al certificato di regolare esecuzione, in sostituzione del certificato di collaudo.

ARTICOLO 17 (Rinvio)

Per quanto non espressamente incompatibile con le presenti specifiche previsioni contrattuali si rimanda all'articolato del capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa). In particolare qui si richiamano gli oneri e obblighi diversi dell'Appaltatore e connesse responsabilità dettagliatamente elencati all'art. 1.8 del su citato capitolato speciale. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia altresì alle norme del codice civile ed alle leggi regolanti la materia.

ARTICOLO 18 (Elezioni di domicilio)

Per tutti gli effetti del presente atto, ai fini dell'art. 2 del capitolato generale vigente, si dà atto che l'Ufficio di Direzione Lavori ha sede in Firenzuola (FI), Piazza Angolo, n. 15, presso la sede dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso .

ARTICOLO 19 (Incaricati e responsabili dei contraenti)

L'Appaltatore dà atto di condurre i lavori personalmente. L'Appaltatore

indica nella persona del Sig. il proprio direttore tecnico, nella persona del Sig. il proprio direttore di cantiere e R.S.P.P.

Il Progettista e Direttore dei lavori è l'Ing. Enrico Giovannardi.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei piani di sicurezza è L'ing. Elena Pettorali.

Responsabile del procedimento ex art.31 del D.Lgs. 50/2016 e art.7 R.C. è l'Ing. Paolo Del Zanna.

Responsabile tecnico dei lavori per l'Amministrazione committente è l'ing. Paolo Del Zanna.

ARTICOLO 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La ditta appaltatrice è formalmente obbligata, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, N. 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto dei lavori di manutenzione ordinaria di immobile comunale adibito a biblioteca utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato.

2. A tal fine si specifica che:

a) il codice unico di progetto (CUP) è il seguente:

il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: ;

b) il numero di conto corrente dedicato alla bisogna è il seguente bancario

IBAN n° presso la Banca , agenzia di ;

c) il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente è Sig. (C.F.) nato il a () e residente in Via , n. -

CAP () nella sua qualità di Rappresentante Legale della ditta .

3. Qualora, per qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di legge, la

ditta appaltatrice dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del presente contratto, al di fuori o in violazione delle previsioni fissate nel comma 1 che precede (e, comunque, delle previsioni della menzionata legge N° 136/2010), il presente rapporto contrattuale si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di messa in mora e senza che la Ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

4. Parimenti, qualora la ditta appaltatrice abbia notizia, in relazione alla esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata legge N° 136/2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze.

5. La Ditta appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente lavoro (o servizio o fornitura) con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla più volte richiamata legge 136/2010.

ARTICOLO 21 (Registrazione)

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n°131 art. 5, comma 2, e tariffa parte II art.1 lett.B, trattandosi di prestazione assoggettata ad IVA. In caso di registrazione le relative spese saranno a carico della parte interessata.

ARTICOLO 22 (Trattamento dei dati personali)

L'Appaltante, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è firmato digitalmente, ai sensi del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 121/2012, come segue:

- da parte dell’Ing. Paolo Del Zanna, mediante firma digitale rilasciata da ARUBA S.p.A., firma qualificata, la cui validità risulta effettiva ad oggi, codice carta: AQRQVVU1MK;

- da parte del Sig. , mediante firma digitale rilasciata da , firma qualificata, la cui validità risulta effettiva ad oggi, n. di serie: .